

Legge regionale 09 agosto 1985 , n. 34 - TESTO VIGENTE dal 10/08/1985

**Modifica degli articoli 32 e 43 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43, concernente: << Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica >>.**

**Art. 2**

L' articolo 43 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 è sostituito dal seguente:

**<< Art. 43**

Ai componenti delle Commissioni sanitarie considerate dal presente Titolo, ad eccezione di quella di cui all' articolo 29, competono i compensi previsti dalle vigenti disposizioni regionali in materia.

Ai componenti competono, oltre al trattamento di cui al precedente comma, un compenso di lire 3.000 per ogni soggetto visitato e di lire 5.000 per visite domiciliari, nonché il rimborso delle spese di viaggio e l' indennità di missione se e in quanto dovuti.

I compensi di cui ai commi precedenti competono altresì al personale del Servizio sanitario regionale che sia componente o segretario delle medesime Commissioni solo se le prestazioni dell' attività sia stata svolta fuori del normale orario di lavoro o comunque con carico di recupero. >>